



Ministero dell'Istruzione  
**LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G. B. Grassi"**

L.go Montenero, 3 - 23900 LECCO - tel. 0341.362726  
Sito web: [www.grassilecco.edu.it](http://www.grassilecco.edu.it)  
E-mail: [lcps01000d@istruzione.it](mailto:lcps01000d@istruzione.it) PEC: [lcps01000d@pec.istruzione.it](mailto:lcps01000d@pec.istruzione.it)  
C.F. 83007760131



A tutti gli studenti e alle loro famiglie

A tutti i docenti

Al personale ATA

Comunicato interno n.111

Lecco, 6 gennaio 2022

**Oggetto: comunicazione di positività/ contatto stretto, misure per la quarantena o l'auto-sorveglianza disposte dal DM 229 del 30.12.21, nuove regole per la gestione dei casi di positività nella scuola disposte dal decreto legge del 5.01.22**

Come già richiamato nel comunicato n.15, tutti gli studenti che risultano positivi al COVID-19 o che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 **sono tenuti a darne immediata comunicazione al Liceo tramite email inviata a [lcps01000d@istruzione.it](mailto:lcps01000d@istruzione.it), allegando copia della documentazione di cui sono in possesso. Qualora ne siano sprovvisti, solo provvisoriamente, possono autocertificare a pena di falso, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria dichiarazione compilando l'allegato modulo e inviando la documentazione sanitaria non appena ne verranno in possesso.**

Per gli studenti positivi non è necessario inoltrare richiesta di attivazione della DAD, perché è automatica, mentre i contatti stretti devono farne richiesta.

Riceveranno in seguito dal coordinatore di classe precise indicazioni circa l'eventuale attivazione della DAD.

**Al termine della quarantena tutti gli studenti dovranno comunicare al Liceo l'esito negativo del tampone per tornare a frequentare le lezioni in presenza.**

Si ricorda che il decreto 229 del 30 dicembre 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" prevede che:

1. Per chi è **positivo al coronavirus ed è sintomatico**, l'isolamento dura minimo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, al termine dei quali è necessario effettuare un test antigenico o molecolare dopo almeno tre giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell'olfatto e del gusto).

2. Per chi è **positivo** ma è sempre stato **asintomatico**, i casi sono due:

- Per chi **non ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni o meno** valgono gli stessi **10 giorni** di isolamento previsti per i sintomatici (sempre con test antigenico o molecolare negativo «in uscita»), ma a partire dalla data in cui ci si è sottoposti al tampone con esito positivo.

- Per chi ha **ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni o meno** la durata dell'isolamento è stata portata **da 10 a 7 giorni** dal tampone positivo (anche in questo caso con obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare negativo finale).

In entrambi i casi, se il tampone digitale continua a risultare positivo, **si può comunque**

**Firmato digitalmente da SERGIO SCIBILLA**

**uscire dall'isolamento dopo 21 giorni**, ma solo a patto che nell'ultima settimana non si siano verificati sintomi.

Lo stesso decreto 229 del 30 dicembre 2021 ricorda che:

1. **la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.**
2. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.
3. La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'ATS del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
4. Ai contatti stretti che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni** o che siano comunque in possesso di un green pass rafforzato valido (per esempio ottenuto tramite guarigione) **si applica una quarantena con una durata di 5 giorni** con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.55 del 5 gennaio 2022 sono state deliberate le seguenti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge)" che cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nella scuola. In particolare per la scuola secondaria di II grado :

- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof. Sergio Scibilia*